

Determina di iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house* di cui all'articolo 192 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50

L'Ufficio gestione elenchi e qualificazione stazioni appaltanti

VISTO l'articolo 192, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il nuovo Codice dei contratti pubblici che prevede l'istituzione presso ANAC dell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house*;

VISTO che il citato comma 1 dell'articolo 192 prevede che l'ANAC definisca con proprio atto le modalità ed i criteri con cui, su domanda, è effettuata l'iscrizione all'Elenco dopo che sia stata riscontrata l'esistenza dei necessari requisiti;

VISTE le Linee guida n. 7 - Linee Guida per l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house* previsto dall'art. 192 del decreto legislativo 50/2016 - adottate dall'ANAC con la deliberazione n. 951 del 20 settembre 2017, nelle quali sono state definite le modalità ed i criteri con cui è effettuata l'iscrizione all'Elenco;

VISTA la delibera dell'ANAC, adottata nell'adunanza del 25 novembre 2020 - punto 21, con la quale si è disposto che, a partire dal 7 dicembre 2020, le iscrizioni all'"Elenco in house" saranno adottate con provvedimento dell'Ufficio istruttore, salvo i casi che presentano profili di criticità;

VISTA la domanda di iscrizione all'Elenco inoltrata dal CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE COMPRENSORIO SARNO (CF 80009450653), ricevuta al protocollo ANAC n. 53419 del 14 luglio 2020, ID 1936, relativa all'organismo *in house* CAMPANIA BONIFICHE S.R.L. (CF 06521981214) (più oltre anche "Organismo *in house*" e/o "società partecipata");

VISTE le note di riscontro del CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE COMPRENSORIO SARNO, assunte al protocollo ANAC n. 83104 del 21.10.2019; n. 08293 del 01.02.2021; n. 39245 del 14.05.2021; n. 52020 e n. 52306 del 05.07.2021, con le quali innanzitutto si è chiesta l'archiviazione della precedente domanda ID 641 del 21.03.2018, per errori materiali, e la contestuale presa in carico della domanda ID 1936. In secondo luogo, si è specificato che la seconda domanda è da intendersi riferita anche agli altri due soci – CONSORZIO DI BONIFICA DELLE PALUDI DI NAPOLI E VOLLA (CF 80015070636), e CONSORZIO GENERALE DI BONIFICA DEL BACINO INFERIORE DEL VOLTURNO (CF 80004250611). Infine, si è proceduto all'inoltro dello statuto e del documento recante il Regolamento del Comitato di indirizzo strategico e controllo analogo congiunto, modificati alla luce dei rilievi mossi dall'Ufficio istruttore;



CONSIDERATI gli esiti dell'attività istruttoria da cui è emerso:

- che l'articolo 4 dello statuto della società partecipata, ha come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui all'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, così come previsto nel punto 6.2 delle linee guida n. 7 di cui alla Determinazione ANAC n. 951 del 20 settembre 2017;
- che dall'esame degli articoli 6, 7 e 11 dello statuto della società di cui trattasi, nonché della visura camerale, si deduce l'assenza di partecipazioni private ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dall'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, nonché dal punto 6.3.2 delle linee guida n. 7 di cui alla Determinazione ANAC n. 951 del 20 settembre 2017;
- che dall'esame degli articoli 1, 14, 17, 21 e 22 statuto della società partecipata, nonché del documento recante il "Regolamento del Comitato di Indirizzo Strategico e Controllo Analogo e Congiunto", come modificati a seguito dei rilievi emersi nell'ambito dell'istruttoria, emerge che il CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE COMPRENSORIO SARNO, il CONSORZIO DI BONIFICA DELLE PALUDI DI NAPOLI E VOLLA, e il CONSORZIO GENERALE DI BONIFICA DEL BACINO INFERIORE DEL VOLTURNO esercitano congiuntamente sulla società partecipata di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, stante l'indicazione delle modalità di esercizio dei poteri di controllo, di ingerenza e di condizionamento superiori a quelli tipici del diritto societario, così come previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dall'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e dal punto 6.3 delle linee guida n. 7 di cui alla Determinazione ANAC n. 951 del 20 settembre 2017;
- che l'articolo 4, comma 6, dello statuto, prescrive che oltre l'80 per cento dell'attività è svolta nei confronti degli enti soci pubblici, e che l'eventuale produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società, così come previsto dall'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e dal punto 6.5 delle linee guida n. 7 di cui alla Determinazione ANAC n. 951 del 20 settembre 2017;

RITENUTO pertanto che nel caso in esame siano presenti elementi sufficienti per qualificare il rapporto oggetto di valutazione come in regime di *in house providing*,



DISPONE

l'iscrizione del CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE COMPRENSORIO SARNO (CF 80009450653), del CONSORZIO DI BONIFICA DELLE PALUDI DI NAPOLI E VOLLA (CF 80015070636), e del CONSORZIO GENERALE DI BONIFICA DEL BACINO INFERIORE DEL VOLTURNO (CF 80004250611), all'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house* di cui all'articolo 192, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in relazione agli affidamenti in regime di *in house providing* alla società CAMPANIA BONIFICHE S.R.L. (CF 06521981214).

Il Dirigente dell'Ufficio

Alberto Zaino